



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

TASI ANNO 2016

Vista la legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016) che ha introdotto dal 01/01/2016 l'abolizione della TASI a carico del possessore nonché dell'utilizzatore dell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nella categorie A1, A8, e A9, permane l'obbligo del pagamento della tasi solo per le seguenti categorie di immobili:

I possessori delle seguenti tipologie di immobili sono tenuti al pagamento del tributo TASI		Codici Tributi
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;	2,5 per mille	3961
ABITAZIONI PRINCIPALI classate in categoria catastale A/1, A/8,A/9 e una pertinenza per categoria catastale C2,C6,C7;	2,00 per mille	3958

Permane, per le abitazioni principali classate in categoria catastale A/1, A/8 e A/9 la detrazione di € 15,00 per ciascun figlio di età non superiore a 18 anni, purché dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal nucleo familiare.

Si ricorda che s'intende:

- ❖ **"ABITAZIONE PRINCIPALE"**, l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. La dimora e la residenza sono quindi requisiti che devono essere presenti contemporaneamente. Conseguentemente chi non dimora e non risiede in un'abitazione, pur essendo l'unico fabbricato che possiede, non può considerarla principale ma deve verificare in quale delle tipologie previste per l'IMU ricade e conseguentemente applicare l'aliquota prevista ;
- ❖ **PERTINENZA**, i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2 (cantina,soffitta), C/6 (autorimessa, posto auto) e C/7 (tettoia), limitatamente ad una unità per ciascuna categoria, pur se iscritte in catasto unitamente all'immobile destinato ad abitazione.

MODALITA' di CALCOLO:	La base imponibile è identica a quella prevista per l'IMU. Quindi il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 ^a gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutate del 5% il moltiplicatore corrispondente alla categoria catastale: ad es. 160 per fabbricati classificati nel gruppo catastale A (tranne A10), C2,C6 e C7 .
MODALITA' di VERSAMENTO:	La prima rata è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione, se spettante, come da prospetto precedente e dovrà essere versata entro il 16/06/2016. La rata a saldo dovrà essere versata entro il 16/12/2016.

MODALITA' di PAGAMENTO:	MODELLO F24 utilizzando: IL CODICE TRIBUTO : come da tabella sopra riportata CODICE ENTE COMUNE BUSTO GAROLFO : <u>B301</u>
ARROTONDAMENTI:	l'importo da versare e da indicare nell'apposito campo deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo e va effettuato per ogni codice tributo e non solo sul totale.
IMPORTO MINIMO da VERSARE:	I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo totale del tributo risulta inferiore od uguale a € 12,00.- Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta dal contribuente per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
OBBLIGHI DICHIARATIVI:	I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Non sussiste l'obbligo dichiarativo per tutti i contribuenti già soggetti passivi dell'imposta municipale propria (I.M.U.). La dichiarazione, redatta su modello che sarà disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

Per qualsiasi informazione e chiarimento rivolgersi al Servizio Tributi - Palazzo Municipale - Piazza Diaz n.1

Orari di ricevimento al pubblico:

Lunedì e Giovedì dalle ore 17,00 alle ore 18,30 – il Mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 13,30 – il Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00:

DAL 1° GIUGNO AL 19 GIUGNO da Lunedì a Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 – Lunedì/Martedì/Giovedì dalle ore 17,00 alle ore 18,30. Telefono: 0331/562065 – 562039 - e.mail : tributi@comune.bustogarolfo.mi.it

La Responsabile del Servizio Tributi
D.ssa Attilia Castiglioni